

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE 586/94

PROMOSSA DA

CARIPLO

CONTRO



INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott.ssa Claudia Beletti

IL CONSULENTE TECNICO

Dott. Ing. Giovanni Masala

Via del Colombi, 31 - 09126 - CAGLIARI
TEL. 0703401288-070304265
CELL. 3358027262
e-mail: ing.masala@libero.it



Cagliari, 15 settembre 2006

PR 187

Notaio Gianni
Cherchi

MARCA DA SOLID

€ 14,62

00016615 00000391 40334001
00003968 23/09/2006 17:16:30
0001-00009 6067E7164E35A07E



TRIBUNALE DI CAGLIARI

RUOLO DELLE ESECUZIONI 586/92

Causa civile iscritta al n. 586/92 del R.E. promossa dalla CARIPLO, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A., con capitale sociale 3.500.000.000, appartenente al "Gruppo Cariplo", iscritto all'Albo dei gruppi creditizi presso la banca d'Italia con codice 6070.7, iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciale del Tribunale di Milano al n° 320963, con sede in Milano, Via Monte di Pietà n° 8, in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Roberto Mazzotta, rappresentata e difesa per mandato generale alle liti 16/01/1992 Rep. n° 10032/434, Dr. Zanardi Notaio di Milano, dal Proc. Avv. Flavio Lai presso il cui studio in Cagliari, via Salaris n° 29,

contro

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. GIOVANNI MASALA
N. 2669

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

ESTREMI DELL'INCARICO E QUESITI

In data 20 marzo 1997, nell'udienza presso il Tribunale di Cagliari, il Sig. Giudice delle Esecuzioni Dottor Giovanni La Rocca nominava il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Masala, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 2669 e con studio professionale in Cagliari nella via dei




Colombi n° 31, Consulente Tecnico di Ufficio nel
Procedimento Esecutivo su indicato, con l'incarico di
rispondere ai seguenti quesiti:

*"1) Determinazione del valore commerciale dei singoli beni,
dell'esistenza di abusi edilizi e della possibilità di sanarli,
tenuto conto del fatto che:*

a) se i fabbricati risultino edificati o modificati dopo l'entrata
in vigore della legge numero 765 del 6 agosto 1967, ma prima
dell'entrata in vigore della legge numero 47 del 28 febbraio
1985, gli stessi dovranno essere conformi alla licenza o
concessione edilizia a suo tempo rilasciata; e che, qualora gli
stessi non fossero conformi alla licenza o concessione, gli
abusi eventualmente riscontrati, purché rientrino nelle
previsioni di sanabilità di cui al capo IV della legge n° 47 del
1985, potranno essere sanati dall'acquirente ai pubblici
incanti o dall'assegnatario solamente se le ragioni di credito
per cui si procede o si interviene siano di data anteriore
all'entrata in vigore della legge 23/12/1994 n° 724 (vedi art.
40 ultimo comma della legge n° 47/85 e 39 1° comma della
legge 23/12/1994 n° 724);

b) se i fabbricati siano edificati o modificati dopo l'entrata in
vigore della legge numero 47 del 1985, gli stessi dovranno
essere conformi alla concessione a suo tempo rilasciata; e
che, qualora gli stessi non fossero conformi alla concessione,
sarà onere dell'acquirente ai pubblici incanti o




dell'assegnatario richiedere una concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 47 del 1985, purché l'immobile si trovi nelle condizioni di cui alla disposizione suddetta;

c) se i fabbricati esulino da qualsiasi ipotesi di sanatoria o di concessione in sanatoria, gli stessi potranno essere venduti all'incanto od assegnati, ma l'acquirente o l'assegnatario non potranno trasmetterne la proprietà per atto tra vivi;

d) se i fabbricati esulino da qualsiasi ipotesi di sanatoria o di concessione in sanatoria, gli stessi potranno essere demoliti per ordine dell'amministrazione comunale od acquisiti al patrimonio della stessa, anche in danno all'acquirente o all'assegnatario;

e) se l'opera abusiva, ultimata entro il 31/12/1993, risponde alle condizioni di cui all'art. 39 ultimo comma della legge n° 724 del 23/12/1994 può essere sanata secondo quanto previsto ai capi IV e V della legge n° 47 del 28/2/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) predisposizione di un prospetto riassuntivo in cui siano sintetizzati, in corrispondenza dei passaggi di proprietà di ciascun bene e delle iscrizioni pregiudizievoli sullo stesso, sino al passaggio di proprietà immediatamente antecedente il compimento del ventesimo anno precedente la trascrizione del pignoramento, tutti i mutamenti della situazione catastale, in modo che risulti chiaramente l'identità del bene pignorato con




quelli oggetto delle precedenti iscrizioni e trascrizioni,

3) predisposizione di una planimetria, in scala idonea alla eventuale trascrizione al Catasto, la quale consenta di identificare con precisione ciascun bene, con i suoi confini, gli accessori e le pertinenze.

4) determinazione dei valori iniziali dei beni ai fini del calcolo dell'INVIM."

Lo stesso giorno il sottoscritto prestava giuramento, fissando per l'inizio delle operazioni peritali il giorno 17 aprile 1997, alle ore 10,30, presso la proprietà oggetto del pignoramento situata nella via XX Settembre n° 94 a Quartu S. Elena.

Nella prima consulenza depositata, il sottoscritto CTU, autorizzato dal Giudice della esecuzione, Dott. Giovanni La Rocca, ha proceduto all'esclusione del bene ubicato in agro di Sarroch, in attesa della adozione del nuovo strumento urbanistico. Successivamente veniva richiesta la stima delle aree indicate e si procedeva al deposito di una prima integrazione in data 3/2/2000. In data 9/2/06 il sottoscritto veniva richiamato in udienza dalla Dott.ssa Claudia Belelli e veniva incaricato di redigere una nuova consulenza sulle aree indicate al fine di determinare il valore delle aree in Sarroch a seguito delle variazioni agli strumenti urbanistici avvenute nel periodo intercorso dal precedente deposito.



PREMESSA

1 PROPRIETÀ OGGETTO DI PIGNORAMENTO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

0001-00009 00000301 40330011
 00008965 21/09/2006 17:16:12
 0001-00009 07AB14066E90760


0 1 06 013882 375 5



L'esecuzione immobiliare intestata comprende immobili in diversi comuni: la presente consulenza comprende esclusivamente le proprietà situate nel comune di Sarroch: saranno oggetto di stima alcuni terreni edificabili ed agricoli, oltre ad una costruzione ad uso agricolo.

2 SOPRALLUOGO

In ottemperanza all'incarico affidatogli, il sottoscritto, letti gli atti facenti parte della pratica ha effettuato un ulteriore sopralluogo in data 9/5/2006 ed ha presentato una nuova richiesta di certificato di destinazione urbanistica al comune di Sarroch. Il rilascio del certificato richiedeva circa quattro mesi: le consistenti modifiche alla edificabilità delle aree introdotte dal nuovo piano paesistico regionale in corso di approvazione consigliavano di attenderne una versione definitiva al fine di avere elementi certi su cui basare la stima delle aree in questione.



DESCRIZIONE DEL BENE

1 PROPRIETÀ IN AGRO DI SARROCH

1.1 Ubicazione nel contesto urbano


Come già precedente scritto, i terreni in questione sono ubicati fra i villaggi di "Porto Columbu" e "Perd'e'Sali", nel territorio del comune di Sarroch, ma raggiungibili dalla strada per Pula con uscita all'altezza del semaforo di Villa San Pietro, da cui distano circa 2 km. L'area ha una estensione catastale complessiva pari a circa 10 ettari.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

2 CONSISTENZA CATASTALE

Le unità immobiliari risultano censite come segue:

Fog.	Mappale	Sup.	Qualità	Reddito	
				dominicale	agrario
40	24	14.400	Pasc. cespug.	7.200	5.760
40	43 (ex 24/b)	24.365	Pasc. cespug.	12.182	9.746
40	92 (ex 44/b)	10.400	Seminativo	41.600	26.000
40	93 (ex 44/c)	10.000	Seminativo	40.000	25.000
40	109 (ex 29/b)	12.678	Seminativo	50.712	31.695
41	16	24.990	Seminativo	99.960	62.475
Totale		96.833	=====	=====	=====



3 DATI URBANISTICI - CONCESSIONE EDILIZIA

Il sottoscritto, come detto, ha richiesto nuovamente la necessaria documentazione urbanistica comprendente:

- ⊗ copia dello strumento urbanistico vigente;
- ⊗ certificato di destinazione urbanistica prot. 6728 del 29/06/2006;
- ⊗ copia di corrispondenza intercorsa con i signori Pisu e Maccioni relative alla richiesta di demolizione di alcuni fabbricati edificati in assenza di concessione edilizia;
- ⊗ copia dei rapporti dei sopralluoghi effettuati dai Vigili Urbani di Sarroch allo scopo di determinare l'esatta proprietà dei fabbricati di cui trattasi.

Dal certificato di destinazione urbanistica si desume quanto segue:

- ⊗ i terreni distinti in Catasto al Fog. 40, mapp. 24, 43, 92, 93, 109 e Fog. 41, mapp. 16 (parte circa mq 17.553) sono ubicati in zona E1a "Agricola intensiva trasformabile;
- ⊗ parte del Fog. 41, mapp. 16 (mq 2.425) è ubicato in zona F sottozona F3 "Perd'eSalt"
- ⊗ parte del Fog. 41, mapp. 16 (mq 5.010) è ubicato in zona G4 "Servizi generali extraurbani".

In mancanza di dati più precisi le superfici sopra indicate sono state determinate sulla base della sovrapposizione effettuata dal sottoscritto fra la cartografica del PUC ed il catastrale.


Le norme tecniche prescrivono:

zona E1a: la zona è edificabile esclusivamente per opere strettamente connesse alle attività agricole e zootecniche, per agriturismo, per il recupero di disabili. Gli indici di cubatura previsti sono variabili in funzione delle strutture che vengono edificate fra 0,01 a 0,10 mc/mq.

zona F3: l'area è edificabile ma con obbligo di redazione del piano attuativo con destinazione esclusivamente pubblica (bar, ristoranti, negozi e simili).

zona G4: è consentita la realizzazione di edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati destinati ad attività sportive e ricreative con indice max 0,10 mc/mq.

Nel nuovo Piano Paesistico regionale, approvato definitivamente con deliberazione n. 36/7 del 5.9.2006, l'area



in questione è inserita nell'ambito costiero 2, Nora, e, considerata la mancanza di strumenti urbanistici attuativi anche se è già in vigore il PUC, ai sensi dell'art.15, l'area risulta inedificabile in attesa dell'adeguamento dello stesso PUC al Piano Paesistico.

4 CARATTERISTICHE DEL BENE


L'area in questione è sita in località "Monti Sparau - Perd'e' Salt", nel comune di Sarroch. Sulle aree in questione risultano emesse le ordinanze di rimozione opere (22 del 23/07/02) e di sospensione dei lavori (48 del 12/11/2003).

La casa colonica, di cui si è detto anche nella precedente consulenza, costruita in località "Monte Sparau", Foglio 40, mappale 93 di 10.000 mq, risulta ristrutturata: non è stato possibile effettuare un sopralluogo all'interno ma risulta condonata con pratica in data 24/02/1995 Prot. n. 1419 a nome _____ dichiaratosi proprietario ed esecutore di opere abusive. _____ non ha attualmente la

disponibilità del bene. Il tutto è recintato con una rete metallica di un'altezza di circa 2,00 m, presente su tutto il confine dell'area.

Nello stesso mappale sono presenti anche alcuni piccoli corpi di fabbrica di m 6x8 e 6x6 oltre a roulotte ed altri piccoli corpi di fabbrica come risulta anche dal verbale di sopralluogo redatto dal tecnico del comune il 25/07/2003.

RISPOSTE AI QUESITI



00016615 00000391 40330001
 00008966 23/09/2006 17:16:18
 0001-00009 08148881081109

0 1 06 013882 374 4

1 VALUTAZIONE DEL BENE

1.1 Premessa

Per la determinazione del valore commerciale dei beni, il sottoscritto ritiene che il criterio di stima da utilizzare sia quello sintetico comparativo in base ai valori di mercato ed agli usi locali, anche in considerazione della facilità di reperimento dei valori di mercato. Il criterio di cui sopra si basa sulla comparazione del bene oggetto di stima con altri di caratteristiche intrinseche ed estrinseche similari e più propriamente: per tipologia costruttiva, per i materiali da costruzione, grado di finitura, ubicazione nel contesto cittadino, grado di utilità, stato di manutenzione etc., beni dei quali sono noti i prezzi storici di mercato in epoca non molto remota (massimo tre anni), ovvero, in mancanza dei primi, i più probabili valori di mercato. In relazione a ciò il sottoscritto ha svolto le indagini per il reperimento dei valori di mercato per beni similari, ossia di quei valori che hanno la maggior probabilità di concretizzarsi negli effettivi prezzi storici di mercato a seguito delle trattazioni, in condizioni normali e di libero mercato, tra domanda ed offerta. Le suddette indagini sono state svolte attingendo informazioni da professionisti, uffici fiscali, operatori immobiliari. Generalmente, comunque, può tenersi presente che, relativamente al parametro di valutazione unitario, esiste una scala di valori, nella quale rivestono fondamentale importanza l'ubicazione e lo stato

ORDINE INGEGNERI
 PROVINCIA CAGLIARI
 Dott. Ing. GIOVANNI MASALA
 N. 2569


d'uso e di conservazione del bene, con valori minimo e massimo differenti per diverso livello tipologico, sempre per grandi zone insediative.

1.2 Zona agricola: terreno sito in località "Monti Sparau" con inclusa la casa colonica

La superficie che si ricava dall'analisi delle carte allegate alla consulenza è pari a mq 89.398. Considerando quanto detto relativamente alla sua suscettività edificatoria, anche se allo stato in mancanza di un piano attuativo e dell'adeguamento del PUC al PPR non è edificabile, dalle indicazioni di mercato si ricavano valori compresi fra 3,00 e i 5,00 €/mq. Nel nostro caso si ritiene congruo un valore di €/mq 3,50 per cui si ottiene un valore di € 312.893,00

All'interno del suddetto lotto è stato realizzato un fabbricato rurale, con concessione datata 20/12/1989 a nome
in data 24/02/1995,

ai sensi del D.L. 649/94 è stata presentata domanda di concessione in sanatoria a nome del
dichiaratosi proprietario di una parte del lotto e dell'intera casa colonica. Si noti che, a parte l'autocertificazione presentata da
, non si è trovata conferma di quanto su scritto. Tale pratica di sanatoria, a quanto dichiarato dal tecnico comunale, risulta in corso di definizione ed allo stato attuale non sussistono cause ostative per il rilascio della relativa concessione. Il richiedente, nella persona de 3.



ha già provveduto al versamento dell'oblazione. Per quanto riportato nella precedente consulenza si può affermare che il suo valore, considerando una superficie commerciale calcolata secondo le consuetudini vigenti pari a 45,19 mq, è pari a $\text{mq } 45,19 \times \text{€}/\text{mq } 1.200,00 = \text{€ } 54.228,00$

Quindi sommando a tale cifra il valore precedentemente ottenuto per il terreno, si ha:

$$312.893,00 + 54.228,00 = 367.121,00$$

Si noti che sul terreno sono presenti strutture di tipo provvisorio (roulottes e piccole caseggiati in legno o altro), che sono state escluse dalla stima in quanto soggette a ordinanza di demolizione.


1.3 Zona G: parte del mappale 16 del foglio 41.

Dalle indagini svolte tramite alcune agenzie immobiliari di fiducia, risulta che per terreni con tale destinazione urbanistica, ubicati ad una distanza di circa 1 km dal mare, nel comune di Sarroch, il prezzo di mercato oscilla intorno ai 10,00 €/mq. Nel nostro caso, tenendo presente la particolare posizione dei lotti, e quanto già detto sulla edificabilità si ritiene congruo un valore di € 8,00. Pertanto considerando una superficie complessiva, pari a mq 5.010, si ottiene il valore:

$$\text{mq } 5.010 \times \text{€}/\text{mq } 8,00 = 40.080,00$$

1.4 Zona F: parte del mappale 16 del foglio 41.

Dalle indagini svolte si determina, in maniera analoga, il più



probabile valore di mercato in €/mq 15,00. Pertanto considerando una superficie complessiva, pari a mq 2.425, si ottiene il valore:

mq 2.425 x €/mq 15,00= 36.375,00

1.5 Valutazione dei singoli mappali

Infine si procederà alla stima di ogni singolo mappale:

Fog.	Mappale	Sup. (mq)	Valore a corpo
40	24	14.400	50.400,00
40	43 (ex 24/b)	24.365	85.277,50
40	92 (ex 44/b)	10.400	36.400,00
40	93 (ex 44/c)	10.000	89.228,00
40	109 (ex 29/b)	12.678	44.373,00
41	16	24.990	137.897,50
TOTALE		96.833	443.576,00



Si ricorda che la valutazione del mappale 93 considera anche la presenza dell'immobile di cui si è detto che non risulta nel possesso del:

In definitiva il valore complessivo delle proprietà indicate si stima, a corpo, in 443.000,00 (diconsi euro quattrocentoquarantatremila/00).

2 SCHEMI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI

Risultano allegati alla precedente consulenza.

ALLEGATI:

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti:

1. Fotografie delle aree.

25 S

00015615 00000390 W033H001
 00008967 23/09/2006 17:16:23
 0001-00009 CEAD62F9D69C740C

0 1 06 015882 373 3



2. Inquadramento cartografico;
3. Sovrapposizione col PUC;
4. Sovrapposizione col Piano Paesistico Regionale;
5. Certificato di Destinazione Urbanistica;
6. Ordinanza n° 22 del 23/07/2002 e Ordinanza n° 48 del 12/11/2003

CONCLUSIONI

Avendo assolto il mandato affidatomi dall'Il.mo Sig. Giudice delle Esecuzioni, rassegno la presente relazione di consulenza tecnica, estesa su 13 pagine di carta legale e relativi allegati.

Cagliari, li 15 settembre 2006

IL CONSULENTE TECNICO

Dott. Ing. Giovanni Masala



Giovanni Masala

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE 586/94

PROMOSSA DA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

CARIPLO

CONTRO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ALLEGATI

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott.ssa Claudia Bebelli

IL CONSULENTE TECNICO

Dott. Ing. Giovanni Masala

Via dei Colombi, 31 - 09126 - CAGLIARI
TEL. 070.3481288-070304265
CELL. 3358027262
e-mail: ing.masala@tiscali.net

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Cagliari, 15 settembre 2006



Foto 1.: dalla strada di accesso a Porto Columbu: mappali 24-43-92-93-109




Foto 2.: dalla strada di accesso a Porto Columbu: mappali 24-43-92-93-109




Foto 3.: dalla strada di accesso a Porto Columbu sono visibili gli immobili abusivi che sono sorti sul mappale 93 ed oggetto di ordinanza di demolizione.

ORDINE
PROVINCIALE
Dot. Ing. GIOVANNI MASALA
N. 2669

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ALLEGATO 1

pagina 1 di 2


25 SET. 2006

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
€ 0,52
00016615 0000039F WD3JH001
00008964 23/09/2006 17:15:37
0001-00004 0FBFF40A5DE32A1

0 1 06 013882 376 6



Foto 4.: vista dalla strada di accesso a Perd'e'sali del mappale 16 (parte).




ASTE
GIUDIZIARIE.IT

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

ALLEGATO 1

pagina 2 di 2



ALLEGATO 2
INQUADRAMENTO
CARTOGRAFICO
 1:5.000

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it



AREA DA COLT...
 € 0,52
 ANTESE
 020/4115 020/0197 020/1400
 050/120004 020/241112/13/14
 P. L. 04 GIUGNO 2009 278
 Via...
ALLEGATO 3
SOVRAPPOSIZIONE
PDF
 1:5.000

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it



Porto Cumbu - Perd'è Sali

ALLEGATO
SOVRAPPOSIZIONE
 PPR
 1:5.000

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

ASTE
 GIUDIZIARIE.it

Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari
SETTORE TECNICO

Protocollo n. 6728



OGGETTO: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELLA LEGGE 28.02.1985 N. 47.

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

QUESTO UFFICIO

VISTA la domanda presentata in data 10.03.2006 Prot. n.2366 dall'Ing. Masala Giovanni, consulente tecnico per conto del Tribunale Civile di Cagliari, (Esecuzione immobiliare 586/92 - CARIPLO c/o Pisu Antonio, nato ad Ovodda il 24.03.1935 e Maccioni Grazia, nata ad Ovodda il 29.09.1940, residenti in Quartu S.Elena in XX Settembre);


VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale;

SULLA scorta degli Atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che i terreni sotto elencati siti nel territorio comunale di Sarroch sono compresi secondo le previsioni del Piano Urbanistico vigente nelle seguenti zone urbanistiche:

- Foglio 40 Mappali 24-43-92-93-109 Zona Urbanistica "E1a" - "AGRICOLA INTENSIVA TRASFORMABILE";
- Foglio 41 Mappale 16 parte nella Zona Urbanistica "E1a" - "AGRICOLA INTENSIVA TRASFORMABILE", parte nella Zona Urbanistica ZONA "F" - SOTTOZONA "F3" - "PERD'È SALI" e parte nella Zona Urbanistica "G4" - "SERVIZI GENERALI EXTRAURBANI".



LE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.U.C. PRESCRIVONO:

ZONA "E" - "AGRICOLA".

GENERALITÀ.

Ai fini della presente Normativa sono definite zone agricole le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnica, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.

La presente normativa, in attuazione degli articoli 5 e 8 della L.R. 22.12.1989 n.45, disciplina l'uso e l'edificazione del territorio agricolo del Comune di Sarroch e persegue le presenti finalità:

- a) valorizzare le vocazioni produttive della zona agricola garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio;
- b) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali;
- c) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente sia per l'utilizzo aziendale che per quello abitativo.

SOTTOZONA AGRICOLE.

La zona agricola è stata suddivisa in quattro sottozone:

E1, E2, E4, E5

208
E1- Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata. E' prevista l'ulteriore divisione in sub sottozone E1a e E1b: la prima ricade in aree dove il P.T.P. ammette interventi di trasformazione. La seconda, viceversa, ricade in aree nelle quali il P.T.P. prevede la conservazione integrale e gli usi consentiti negli ambiti di grado 1.

E2- aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
E4- aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali;
E5- aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

La ripartizione in sottozone agricole è stata fatta mediante la valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale. In particolare alla sottozona "E5", a ridosso della zona "H" montana e quindi particolarmente panoramica, è stata offerta la possibilità di una maggiore volumetria per la residenza, vincolata però ad una maggiore superficie d'intervento, per favorire l'agriturismo.

CRITERI PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE.

- 1) Sono ammesse le seguenti costruzioni:
a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'orticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
b) fabbricati per agriturismo,
c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva);
d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico-dipendenti e per il recupero del disagio sociale.

2) Gli indici massimi da applicare sono i seguenti:
per le sottozone E1a, E2, E5: - 0,10 mc./mq. per i fabbricati di cui alla lett. a) del precedente comma;
- 0,02 mc./mq. per le residenze per le sottozone E1a ed E2; 0,03 mc./mq. per la sottozona E5;
- 0,01 mc./mq. per i fabbricati di cui alla lett. c) del precedente comma;
- fino a 0,10 mc./mq. per le strutture di cui alla lett. d) del precedente comma.

3) Ai fini edificatori la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in ha 1,00, salvo per quanto riguarda gli impianti serricoli per i quali saranno sufficienti ha 0,50.

4) Per le residenze, la superficie minima di intervento è di ha 1,50 per la sottozona E1a, 3 ha per la sottozona E2, 40 ha per la sottozona E5.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale, l'indice residenziale di cui al punto 2 del presente articolo potrà essere elevato fino a:

- 0.10 mc./mq. oltre che per i punti di ristoro, anche per attrezzature ed impianti di carattere particolare, che, per la loro natura, non possono essere localizzati in altre zone omogenee;
- 1.00 mc./mq. per impianti di interesse pubblico, quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori simili.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale l'indice di cui al punto 2 (fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'orticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali) potrà essere elevato fino a 0.50 mc./mq. in presenza di particolari esigenze, purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di mt.500.

Per interventi con indici superiori a quelli sopra indicati o, comunque, con volumi superiori a 3000 mc, o con numero di addetti superiori a 20 unità, o con numero di capi bovini superiori a 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata, oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato Regionale EE.LL., sentita la Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

Ai fini del computo della volumetria è ammissibile utilizzare anche appezzamenti non contigui ma che siano al servizio dell'azienda.

Tali volumetrie possono essere concentrate in lotti di almeno 5.000 mq. compresi nella fascia di 1km. intorno all'abitato solo se oltre il 50% della superficie dei terreni interessati è compresa in tale fascia di 1km.

I terreni produttori tali volumi dovranno essere assoggettati, mediante pubblico atto, ad appropriate servitù.
Le serre non sono soggette a concessione, ma solo ad autorizzazione. Conseguentemente non deve essere corrisposto alcun contributo di concessione.

Per ottenere il rilascio della concessione o autorizzazione è necessario comunque dimostrare la possibilità di accesso al lotto mediante una strada di penetrazione direttamente collegata alla viabilità pubblica del territorio e di larghezza non inferiore a mt. 3.00.

Quando il fabbricato non è costruito sul confine, il distacco da esso dovrà essere di almeno m. 6,00 e dal filo della strada di mt.10.00, salvo quanto predisposto dal Codice della strada.

5) I fabbricati di cui ai commi a e c dovranno essere realizzati su un unico piano di altezza non superiore a metri 5.00. Altezze maggiori potranno essere concesse solo in presenza di dimostrate esigenze aziendali.

I volumi residenziali potranno essere distribuiti su 2 piani per un'altezza massima di metri 7.50. È concessa la possibilità di realizzare porticati e tettoie aperte.

In tal caso la superficie lorda dei loggiati e tettoie non potrà superare il 20% della superficie coperta dei fabbricati principali. Qualora il richiedente la concessione intenda realizzare sia fabbricati per la residenza, sia fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e/o zootecnica del fondo, l'edificazione è sottoposta alle seguenti regole:

Le volumetrie ad uso residenziale dovranno essere realizzate, in un unico fabbricato, separato dagli altri ad uso non residenziale, ad una distanza di 10 metri.

REG. INGEN. INGEN. CIVILI
PROV. PUGLIA
N. 2669
Dot. Ing. GIOVANNI MASALA

- 6) Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria.
- 7) Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla Legge 29.06.1939 n.1497.

EDIFICI IN FREGIO ALLE STRADE.

- 1) Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al codice della strada e in quelle di rispetto vincolate come inedificabili dal P.U.C. sono consentite le seguenti opere:
- a- Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art.31 della Legge 05.08.1978 n.457;
 - b- dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
 - c- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
- 2) Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non portino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
- 3) Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'Art.23, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'Art.22.

SMALTIMENTO DEI REFLUI.

Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10.05.1976 n.319 e circolare di attuazione, e fino alla entrata in vigore di nuove norme statali o regionali in materia, le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate alle fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo, di adeguato sistema di smaltimento, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Normativa, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna; entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dall'Amministrazione Comunale.

Valgono in ogni caso le eventuali norme maggiormente restrittive stabilite dai regolamenti comunali.

Nelle zone classificate di bonifica devono altresì essere rispettate le eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica.

AGRITURISMO.

- 1- È consentito, nelle zone "E", l'esercizio dell'agriturismo, quale attività collaterale od ausiliare a quella agricola zootecnica. Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va compresa una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza nella medesima azienda agricola in cui si esercita l'attività agrituristica. La superficie minima del fondo non deve essere inferiore a ha 3,00.
- 2- Il concessionario con atto d'obbligo deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non frazionare la superficie non inferiore a ha 3,00 individuata nel progetto e a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto.
- 3- Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto.

PUNTI DI RISTORO.

- Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative ai posti letto nel numero massimo di venti ed altre attività sportive e ricreative. La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando siano ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a m.500.
- 1- Sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di venti posti letto, con indice fondiario di 0,01 mc./mq. incrementabile con delibera del Consiglio Comunale fino a 0,10 mc./mq.
- 2- Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere di ha 3.00.
- 3- In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di ha 3.00 vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di ha 3,00 relativa al fondo agricolo.

ZONA "F" - "TURISTICA".

Comprende:

1. Le aree interessate da piani attuativi già convenzionati non scaduti alla data del 17.11.1989 e che hanno avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla stessa data, ovvero i piani di lottizzazione convenzionati alla data del 30.04.1993, i cui interventi edilizi siano localizzati oltre i 300 metri dalla battigia;
2. Gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati in zona "F";
3. le altre aree individuate dopo la verifica del dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone "F" di cui all'Art.32 delle norme di attuazione del P.T.P. n.11 del Marganai.


ART.55 - "SOTTOZONA F3 - PERD'È SALI".

Comprende le aree dell'agglomerato di "Perd'è Sali".

INTERVENTI POSSIBILI:

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE EDILIZIO-URBANISTICA DEI PREESISTENTI AGGLOMERATI IN ZONA "F".

Ogni edificazione che dovrà avere esclusiva destinazione per servizi di balneazione, bar, ristoranti, negozi, spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato, gioco e sport e per parcheggi, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica che, tra l'altro, dovrà individuare i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali.



La volumetria massima del predetto piano sarà quella indicata negli elaborati del presente P.U.C.

REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI TURISTICO-RESIDENZIALI.

Per residenza oltre i trecento metri dal mare, (il 20% per servizi).

La volumetria complessiva prevista in Zona "F3" è di 9.044 mc.

Ogni nuovo intervento è subordinato all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica che dovrà prevedere le tipologie edilizie in conformità all'Art.56 delle norme di attuazione.

ART.56 - "NUOVI INTERVENTI".

I nuovi insediamenti consentiti, dovranno interessare la totalità del comparto e l'indice territoriale massimo previsto nelle tavole progettuali del P.U.C.

L'indice fondiario massimo non potrà superare lo 0.75 mc./mq.

Inoltre il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune per verde attrezzato a parco, gioco, sport e parcheggi.

Almeno il 60% di tali aree devono essere pubbliche.

Gli interventi urbanistici dovranno garantire il rispetto dell'ambiente naturale tutelando la vegetazione esistente e la zona di contatto con il mare che dovrà restare pubblica ed agibile attraverso la viabilità pubblica anche pedonale.

- Il rapporto di copertura non potrà superare lo 0.20;
- L'altezza massima non potrà superare i mt.7.50 e la minima i mt.3.50;
- Il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a mt.5.00;
- È ammessa la realizzazione di patii con superficie minima pari a mq.30.00 e lato non inferiore a mt.5.00;
- Le recinzioni, di altezza massima di mt.2.00, potranno essere a parete piena per un'altezza non superiore a metri 0.60;
- È obbligatoria la copertura a tetto con pendenza inferiore al 35% con manto superiore in tegole curve;
- I colori delle facciate dovranno essere quelli delle terre.

ZONE "G" - "SERVIZI GENERALI".

Vi sono comprese le parti di territorio riservate a servizi d'interesse generale.

Ai sensi della L.R. 20/1991, per l'edificazione nella zona omogenea "G" è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo. Negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale che dovessero sorgere nella zona "G", a 100 mq. di superficie lorda di pavimento dovrà essere corrisposta la quantità minima di 80 mq. di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggio.

SOTTOZONA "G4" - "SERVIZI GENERALI EXTRAURBANI".

Nella sottozona "G4" è consentita la realizzazione di edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati destinati ad attività sportive e ricreative.

L'indice territoriale massimo è di 0,10 mc/mq previa predisposizione di apposito piano attuativo esteso ad almeno 2 ettari.

VERDE PUBBLICO E PARCHEGGI.

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, nelle zone omogenee G, ad ogni 100 mq. di superficie di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggio.

Nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili potranno essere limitate agli spazi da destinare a parcheggio.

Si precisa inoltre che:

- Risultano emessi i seguenti atti relativamente ai mappali 43-92: ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE n.22 del 23.07.2002 e ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI n.48 del 12.11.2003;
- Con delibera n.22/3del 24.05.2006 è stato adottato il piano paesaggistico regionale in ottemperanza all'Art.11 della L.R 45/89 come modificato dall'Art. 2 - comma 1 della L.R 8/2004;
- non sussistono vincoli, oneri ed obblighi di cui al D.L. 30.08.1993 n.332 convertito in Legge 29.10.1993 n.428, ne l'onere di cui all'Art.17 comma 10 del D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e della Legge 21.11.2000 n.353;
- sono da intendersi salvi gli eventuali ulteriori vincoli di natura idrogeologica, archeologica e boschiva.

Sarroch, 29 giugno 2006.

IL TECNICO ISTRUTTORE

(Geom. Stefania Sanna)

Stefania Sanna



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Raffaele Sundas)

Raffaele Sundas

Autore Tecnico - Ufficio Edilizia Privata



Via Siotto n.2 - 09018 Sarroch
☎ 070-909261-7 linee ISDN
FAX 070-901139
www.comune.sarroch.ca.i

Comune di Sâr

Provincia di Cagliari

UFFICIO TECNICO

MARCA DA BOLLO
€ 0,52
00016615 00000197 40331001
00008955 23/09/2006 17:14.40
0001-00004 8389CC4751600007
0 1 06 013802 385 8

**ORDINANZA DI RIMOZIONE OPERE REALIZZATE IN
ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA E NON CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE.**

N.22 DEL 23.07.2002

Località "Perd'è Sali"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTO il ricorso presentato al Tribunale Ordinario di Cagliari da [redacted] pervenuto a Questa Amministrazione in data 19.02.2002 - Prot. n. [redacted] nella loro qualità di acquirenti dell'appezzamento di terreno distinto in Catasto al Foglio 40 Mappale 43;

CONSIDERATO che a seguito del ricorso sopra citato Quest'Ufficio ha provveduto a effettuare il sopralluogo in data 26.06.2002 ed a redigere l'opportuno verbale d'accordo con L'ufficio Polizia Municipale;

CONSTATATO pertanto che nella località "Perd'è Sali", sull'area distinta in Catasto al Foglio 40 Mappali 43 - 92 - 1328 è sorta una lottizzazione di fatto con all'interno alcuni manufatti realizzati con materiali diversi, in assenza della prescritta Concessione Edilizia, del Piano di Lottizzazione e non conformemente alle norme urbanistiche;

ACCERTATO altresì che oltre gli esponenti [redacted] sopramenzionati, il proprietario delle restanti aree risulta [redacted]

CONSIDERATO che nel caso in esame trovano applicazione gli Artt.6 - 17 - 18 - 20 della Legge Regionale 11 Ottobre 1985 n.23;

VISTO lo strumento urbanistico vigente in Questo Comune, **ALLEGATO 6**

VISTA la Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, si ravvisano gli estremi di violazione alle norme sull'urbanistica di cui all'Art.3 della Legge Regionale 11 Ottobre 1985 n.23;

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PROVINCIA DI CAGLIARI
Dott. Ing. GIOVANNI MASALA
N. 2669

RICORDATE la Legge 28 Gennaio 1977 n.10, la Legge 28 Febbraio 1985 n.47, la Legge Regionale 11 Ottobre 1985 n.23 e successive modificazioni ed integrazioni, ed altre disposizioni in materia;

RITENUTO, pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la rimozione delle opere realizzate senza la prescritta Concessione Edilizia,

ORDINA

COPIA

Ai

ASTE
GIUDIZIARIE.it

DI RIMUOVERE TUTTE LE OPERE ESISTENTI NELLA LOCALITÀ "PERD'È SALI" SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 40 MAPPALI 43 - 1328 REALIZZATE IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA CONCESSIONE EDILIZIA, DEL PIANO ATTUATIVO URBANISTICO E NON CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE E RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI E DELLA DESTINAZIONE D'USO ORIGINARIA ENTRO TERMINE PERENTORIO DI NOVANTA GIORNI.

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. GIOVANNI MASALA
N. 2669

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, si procederà, a norma delle citate Leggi, fatto salvo sin d'ora ed impregiudicato, ogni altro ulteriore provvedimento ai sensi di Legge.

Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata ai proprietari sopraggeneralizzati ed inviata per eventuali provvedimenti di competenza al Vigili Urbani, al Comando Stazione Carabinieri di Sarroch, alla Procura della Repubblica, alla Pretura Circondariale competente, alla Prefettura di Cagliari, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

Dalla Residenza Municipale li 23.07.2002

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Raffaele Sundas)

Ufficio Tecnico - Ufficio Polizia Municipale

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Via Sione n.2 - 09018 Sarroch
☎ 070-909261-7 linee ISDN
☎ 070-901139
✉ cedsar@iscali.net.it

Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

SETTORE TECNICO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI INTRAPRESI IN
ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA E NON CONFORMI
ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE.

N.48 DEL 12.11.2003

Proprietà

Località "Perd'è Sali"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

COPIA

VISTO il verbale di sopralluogo risalente al 26.07.2003;

ACQUISITO altresì il successivo verbale relativo al sopralluogo svolto dagli Agenti
Polizia Municipale in data 21.10.2003;

CONSTATATO pertanto che nella località "Perd'è Sali", sull'area distinta in Catasto
Foglio 40 Mappali 43 - 92 - 1328 prosegue l'illecita attività edilizia con
configurazione di una nuova lottizzazione di fatto comprendente alcuni manufatti
realizzati con materiali diversi, in assenza della prescritta Concessione Edilizia del
Piano di Lottizzazione e non conformemente alle norme urbanistiche;


RICHIAMATA l'Ordinanza n.22 emessa in data 23.07.2002 a carico dei Signori Alze,
Cardia, Pisu, Maccioni, riconosciuti proprietari dei terreni individuati catastalmente
agli identificativi sopra riportati per la rimozione dei manufatti installati ed in corso di
collocazione;

INDIVIDUATI alla data odierna, a seguito di durevoli e laboriose ricerche, ulteriori
nominativi dei potenziali proprietari di alcuni lotti sorti nella predetta lottizzazione di
fatto;

CONSIDERATO che nel caso in esame trovano applicazione gli Artt.3 - 17 - 20 della
Legge Regionale 11 Ottobre 1985 n.23;

VISTO lo strumento urbanistico vigente in Questo Comune;

VISTA la Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed
integrazioni;



CONSIDERATO che, nel caso in esame, si ravvisano gli estremi di violazione alle norme sull'urbanistica di cui all'Art.3 della Legge Regionale 11 Ottobre 1985 n.23;

RICORDATE la Legge 28 Gennaio 1977 n.10, la Legge 28 Febbraio 1985 n.47, la Legge Regionale 11 Ottobre 1985 n.23 e successive modificazioni ed integrazioni, ed altre disposizioni in materia;

RITENUTO, pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la sospensione immediata dei lavori in assenza della prescritta Concessione Edilizia;

ORDINA

Ai Signori:


proprietario ed esecutore delle opere;

quale proprietario ed esecutore delle opere;

quale proprietario ed esecutore delle opere;

quale proprietario dei terreni;

L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI NEI
LOCALITÀ "PERD'È SALI" SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 40 MAPPALI 43 - 92 - 132
IN ASSENZA DELLA PRESCRITTA CONCESSIONE EDILIZIA, DEL PIANO ATTUATIVO URBANISTICO E
NON CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE.



AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, si procederà, a norma delle citate Leggi, fatto salvo sin d'ora ed impregiudicato, ogni altro ulteriore provvedimento ai sensi di Legge.

Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata ai proprietari sopraggeneralizzati ed inviata per eventuali provvedimenti di competenza ai Vigili Urbani, al Comando Stazione Carabinieri di Sarroch, alla Procura della Repubblica, alla Pretura Circondariale competente, alla Prefettura di Cagliari, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

Dalla Residenza Municipale, 12 Novembre 2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Raffaele Sundas)

Settore Tecnico

COPIA

Via Stallo n.2 - 09018 Sarroch
☎ 070-909261-7 linee ISDN
☎ 070-901139
www.comune.sarroch.ca.it